

DECRETO 3 dicembre 2021.

Incremento della dotazione finanziaria della «Riserva PON IC» del Fondo di garanzia per le PMI ai fini del contrasto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione», che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

Visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014, introducendo misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalità di attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (cosiddetto «regolamento React-EU»);

Visto, in particolare, l'art. 92-ter del suddetto regolamento React-EU, che prevede la possibilità di richiedere l'applicazione di un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea fino al 100 per cento a valere sulle risorse React-EU per sostenere operazioni che promuovono il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparano una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia, stabilendo, altresì, l'ammissibilità delle spese per le operazioni sostenute nel quadro dell'obiettivo tematico delle risorse React-EU a decorrere dal 1° febbraio 2020;

Visto il documento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione «Programmazione delle risorse React-EU: quadro generale, linee di intervento e risorse», del 7 aprile 2021, redatto al fine di delineare puntualmente le misure che compongono la proposta di programmazione delle risorse React-EU, i relativi importi finanziari, nonché la ripartizione territoriale degli interventi, compresa l'allocatione delle risorse destinate al Mezzogiorno, gli ambiti di riferimento, i programmi coinvolti e la previsione del contributo agli obiettivi climatici, coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Commissione europea, nell'ambito del quale è prevista l'assegnazione ad apposita riserva del Fondo di garanzia di un importo complessivo di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni destinati alle regioni del Mezzogiorno;

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020 (nel seguito, «Programma operativo»), adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015, successivamente modificato fino all'ultima versione, approvata con decisione della Commissione europea C(2021)5865 del 3 agosto 2021;

Vista la valutazione *ex ante* degli strumenti finanziari del Programma operativo, presentata al Comitato di sorveglianza del medesimo Programma operativo, ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013, con procedura scritta del 20 maggio 2016 per l'implementazione degli strumenti finanziari;

Vista, in particolare, la priorità di investimento 13i dell'Asse VI, istituito nell'ambito del suddetto Programma operativo riprogrammato, corrispondente al nuovo obiettivo tematico «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia», destinato a comprendere le misure finanziate con le risorse aggiuntive React-EU, tra le quali è previsto il ricorso e il rafforzamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di migliorare l'accesso al credito attraverso il ricorso alla garanzia pubblica nella difficile contingenza economica legata alla pandemia da COVID-19;

Vista l'informativa del 16 novembre 2021 con la quale è stata presentata al Comitato di sorveglianza del Programma operativo una ulteriore valutazione *ex ante*, elaborata in forma semplificata in conformità all'art. 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, riferita agli strumenti finanziari previsti nell'ambito dell'Asse VI del medesimo Programma operativo;



Vista la comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, indicando le relative condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (nel seguito, «Fondo di garanzia»);

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare l'art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche agricole e forestali, 2 settembre 2015, recante «Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 settembre 2015, con cui sono state stabilite le modalità di valutazione dei finanziamenti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (nel seguito, «finanziamenti Nuova Sabatini») ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2016, con cui sono state approvate le modificazioni e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, che includono il modello di valutazione delle imprese basato sulla misura della probabilità di inadempimento del soggetto destinatario del finanziamento Nuova Sabatini;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

6 marzo 2017, con cui sono state stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso previste per i finanziamenti Nuova Sabatini agli altri interventi del Fondo di garanzia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2017, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo, è istituita, nell'ambito del Fondo, una sezione speciale, denominata «Riserva PON IC», finalizzata ad agevolare l'accesso al credito da parte dei soggetti beneficiari;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 maggio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2018, con il quale le risorse finanziarie della «Riserva PON IC» del Fondo di garanzia sono integrate, per gli interventi da attuare nelle «regioni in transizione», di un importo pari a euro 6.000.000,00 (sei milioni/00), a valere sulle risorse dell'Asse III del Programma operativo;


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia e l'articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall'art. 12, comma 1, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017;

Visto l'ulteriore decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 febbraio 2019, con cui sono state approvate le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia per le operazioni finanziarie a rischio tripartito, come disposto dall'art. 12, comma 2, del citato decreto ministeriale 6 marzo 2017;

Vista la decisione C (2010) 4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero dello sviluppo economico in data 14 maggio 2010;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (nel seguito, «decreto cura Italia»), che prevede, all'art. 126, comma 10, che le amministrazioni pubbliche titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europeo (nel seguito, «Fondi SIE») possano destinare risorse disponibili alla realizzazione di interventi mirati a fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e successive modifiche e integrazioni (nel seguito, «decreto liquidità»), che stabilisce, all'art. 13, modalità



rafforzate di intervento del Fondo in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento, applicabili fino al 31 dicembre 2021;

Vista la decisione C (2020) 2370 del 13 aprile 2020, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti SA.56966 (2020/N), come da ultimo modificato dal regime di aiuti n. 63597 (2021/N) approvato dalla Commissione europea con decisione C (2021) 4930 del 29 giugno 2021, relativo al rafforzamento operativo e finanziario del Fondo, introdotto dal predetto art. 13 del decreto liquidità;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 ottobre 2020, con il quale la dotazione finanziaria della «Riserva PON IC» del Fondo, al fine di rafforzare il sostegno alle piccole e medie imprese nell'accesso al credito nel corso della crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è incrementata di ulteriori euro 1.433.693.204,74 di risorse FESR;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 maggio 2021, con il quale sono state approvate, a integrazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia, le vigenti disposizioni operative e le modalità operative di intervento della Sezione speciale di cui all'art. 56 del decreto cura Italia;

Vista la convenzione del 6 agosto 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.a., mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le mandanti MPS Capital Services S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.a. Artigiancassa S.p.a., Unicredit S.p.a. e BFF Bank S.p.a. (nel seguito, «Gestore del Fondo»), relativa all'affidamento del servizio di gestione del Fondo di garanzia, registrata dalla Corte dei conti in data 24 settembre 2021;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lettera o), della suddetta convenzione, che affida al Gestore del Fondo il servizio di gestione delle riserve e delle sotto riserve cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento europei, e la cura dei connessi ulteriori adempimenti;

Visto l'art. 38, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e successive modifiche e integrazioni che, con riferimento all'attuazione degli strumenti finanziari di cui al medesimo art. 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, disciplina le modalità di definizione dei termini e delle condizioni per la concessione dei contributi dei programmi operativi ai suddetti strumenti finanziari;

Considerata l'esigenza di adottare misure tempestive mediante l'impiego delle risorse aggiuntive assegnate a valere su React-EU, volte alla preparazione delle imprese ad una ripresa verde, digitale e resiliente, in linea con il nuovo obiettivo tematico su menzionato «Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia»;

Considerata, altresì, l'opportunità di alleviare l'onere che grava sul bilancio pubblico, in relazione al superamento degli effetti della crisi economica innescata dalla pandemia di COVID-19 e delle conseguenze sociali sulle

imprese, mediante la possibilità di richiedere, per le spese relative alle operazioni ammissibili a valere sulle risorse React-EU, un tasso di cofinanziamento dell'Unione europea del 100 per cento;

Considerato che, nell'ambito dell'Asse VI del Programma operativo, è previsto il rafforzamento dell'operatività del Fondo di garanzia per sostenere, mediante la concessione di garanzie pubbliche su finanziamenti bancari, sia la liquidità delle piccole e medie imprese che gli investimenti;

Ritenuto opportuno, per il perseguimento delle predette finalità e in considerazione del persistere degli effetti della crisi economica, avvalersi di parte delle risorse React-EU del Programma operativo al fine di rafforzare l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI, mediante l'istituzione di una specifica sottosezione speciale per l'emergenza COVID-19;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Autorità di gestione»: la Divisione IV della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, cui è assegnato, ai sensi del regolamento (UE) n. 1303/2013, il ruolo di Autorità di gestione del programma operativo;

b) «Controgaranzia»: la garanzia concessa dal fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie del soggetto garante che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto;


c) «Disposizioni operative»: le condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it

d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) «Garanzia»: la garanzia diretta, la riassicurazione e la controgaranzia;

f) «Garanzia diretta»: la garanzia concessa dal fondo direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;

g) «Gestore del fondo»: il soggetto, selezionato mediante gara pubblica, cui è affidata la gestione del fondo;



h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

i) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, così come definite dalla vigente normativa dell'Unione europea, iscritte al registro delle imprese;

j) «Professionisti»: le persone fisiche titolari di partita IVA esercenti attività di impresa, arti o professioni;

k) «Programma operativo»: il Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444, del 23 giugno 2015, successivamente modificato fino all'ultima versione approvata con decisione della Commissione europea C(2021)5865 del 3 agosto 2021;

l) «Regioni del centro nord»: le «Regioni più sviluppate» del restante territorio nazionale;

m) «Regioni del Mezzogiorno»: le «Regioni meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e le «Regioni in transizione» (Abruzzo, Molise, Sardegna);

n) «Regolamento (UE) n. 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni;

o) «Regolamento *de minimis*»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

p) «Regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

q) «Regolamento React-EU»: il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, introducendo misure specifiche volte a fornire risorse aggiuntive agli Stati membri e a definirne le modalità di attuazione, con l'obiettivo di superare gli effetti della crisi derivante dall'epidemia COVID-19 e promuovere una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia;

r) «Riassicurazione»: la garanzia concessa dal fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull'operazione finanziaria garantita;

s) «Riserva PON IC»: la sezione speciale del fondo, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo econo-

mico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2017, in attuazione di quanto previsto dall'Azione 3.6.1. del Programma operativo;

t) «Soggetti beneficiari»: le PMI e i professionisti localizzati sul territorio italiano, fatte salve le esclusioni settoriali previste dalla vigente normativa, dal *Temporary framework* e le limitazioni previste dal Programma operativo;

u) «*Temporary framework*»: il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e nelle disposizioni operative.

Art. 2.

Integrazione dell'assegnazione finanziaria destinata alla Riserva PON IC

1. Al fine di fornire un efficace sostegno alle piccole e medie imprese per il superamento degli effetti della crisi economica innescata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alla Riserva PON IC del Fondo confluiscano, a seguito delle modifiche al programma operativo descritte nelle premesse, ulteriori euro 500.000.000,00 a valere sulle risorse React-EU, così distribuite:

a) euro 400.000.000,00 per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni del Mezzogiorno;

b) euro 100.000.000,00 per interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni del Centro nord.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono versate dall'Autorità di gestione, in funzione del fabbisogno e in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1303/2013, sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a Mediocredito Centrale S.p.a. rubricato «MEDCEN legge 662/96 - Garanzia PIM», aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

3. Le risorse React-EU di cui al comma 1 costituiscono un capitale autonomo e separato e contabilmente distinto dalle ulteriori risorse finanziarie della Riserva PON IC e del Fondo. A tal fine, le risorse React-EU confluiscono in una apposita sottosezione della Riserva PON IC.

Art. 3.

Modalità di utilizzo delle risorse React-EU

1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, le risorse React-EU sono utilizzate per la concessione di garanzie su singole operazioni finanziarie, ovvero su portafogli di finanziamento, in favore dei soggetti beneficiari.

2. Le garanzie relative alle operazioni finanziarie sostenute dalle risorse React-EU, in coerenza con le modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 apportate dal regolamento (UE) 2020/460 e dal regolamento React-EU, possono essere concesse ai soggetti beneficiari a fronte di progetti di investimento ovvero per esigenze di capitale circolante connesse ai fabbisogni di liquidità derivanti dalla crisi economica prodotta dall'emergenza di COVID-19.



3. Possono essere ammesse al sostegno delle risorse React-EU anche operazioni finanziarie garantite a decorrere dal 1° aprile 2020, data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/460, citato nelle premesse, che ha introdotto modifiche al regolamento (UE) n. 1303/2013 in risposta alla crisi connessa all'emergenza epidemiologica.

4. L'aiuto connesso al rilascio della garanzia a valere sulle risorse React-EU è concesso ai sensi del *Temporary framework*, finché vigente, con le modalità stabilite dal regime di aiuto SA.56966 (2020/N) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, successivamente alla scadenza del periodo di vigenza del *Temporary framework*, ai sensi del regolamento di esenzione e del regolamento *de minimis*.

5. Il Ministero, attraverso il Gestore del fondo, adotta le opportune misure per informare i soggetti beneficiari che l'intervento di facilitazione di accesso al credito è realizzato con il concorso delle risorse React-EU assegnate al Programma operativo.

6. Il sostegno delle risorse React-EU può essere riconosciuto fino al 31 dicembre del 2023.

7. Fatte salve le specifiche disposizioni di cui al presente decreto relative all'utilizzo delle risorse React-EU, per le modalità di concessione, gestione, escussione e liquidazione della garanzia si applicano le disposizioni che regolano il funzionamento della Riserva PON IC.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 78

22A00616

DECRETO 9 dicembre 2021.

Assegnazione di risorse del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriali.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181 del 1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca il riordino della disciplina in materia

di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e, in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti, rispettivamente, gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa, attuati con progetti di riconversione e riqualificazione industriale (nel seguito «PRRI») adottati mediante accordi di programma, e gli interventi nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione, e i commi 9 e 10 concernenti l'individuazione delle risorse finanziarie a copertura degli interventi;

Visto, altresì, il comma 6 del medesimo art. 27, che dispone che per la definizione e l'attuazione degli interventi del PRRI il Ministero dello sviluppo economico si avvale, stipulando apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (nel seguito «Invitalia»), e che gli oneri che ne derivano sono posti a carico delle risorse assegnate all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile utilizzate per l'attuazione degli accordi di cui allo stesso art. 27, nel limite massimo del tre per cento delle risorse stesse;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 14 maggio 2013, con il quale sono state disciplinate le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale, nonché fornite le relative direttive a Invitalia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2019 che stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, in sostituzione della disciplina attuativa recata dal decreto ministeriale 9 giugno 2015 e ai sensi dell'art. 29, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;

Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle finalità indicate nel-

